



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA N. 10/2023

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E LA DIFFUSIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI 2023.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con Decreto Dirigenziale n. 258 del 12/06/2023 – Direzione generale 18 – Lavori Pubblici e Protezione Civile – Regione Campania, a firma del Dott. Italo Giulivo, è stato reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi dal 15 giugno al 20 settembre 2023, salvo proroghe;
- con lo stesso Decreto, tra l'altro, è stato disposto - nel periodo temporale di cui al precedente punto :

“...DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);

DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);

DIVIETO di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);

DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):

- usare motori o fornelli che producano faville o brace;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- far brillare mine;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:

Via Luigi Scotti n. 10 - 80072 Barano d'Ischia (Na)

Email sindaco@comunebarano.it PEC segreteria@sindaco@pec.comunebarano.it



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

- gettare fiammiferi o sigarette accese;
- sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti", dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 2000, n.353 e ss.mm.ii...";

VISTO:

- la Legge 21 novembre 2000 n. 353 - Legge Quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, nei periodi di maggior rischio e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale di previsione;
- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. testo Unico in materia ambientale;
- la Legge 6 febbraio 2014 n. 6 recante disposizioni urgenti, dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito nella Legge 11 agosto 2014, n° 116, in particolare l'art. 14, comma 8 lett. b) che introduce il comma 6 bis all'art. 182 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dispone il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali agricoli e forestali;
- l'art. 7 bis, comma 1 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico Enti Locali - *"Sanzioni Amministrative"* in merito all'applicazione di sanzioni per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco (...);
- l'art. 75 del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 *"Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale"*;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico degli enti locali;
- gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

Via Luigi Scotti n. 10 - 80072 Barano d'Ischia (Na)

Email sindaco@comunebarano.it PEC segreteria@sindaco@pec.comunebarano.it



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

RICHIAMATE le raccomandazioni contenute nella nota prot. n MIN_MUSUMECI-0000956-P-09/05/2023 a firma del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2023 “Raccomandazioni 12 maggio 2023 Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano - rurale e ai rischi conseguenti”;

ORDINA

È tassativamente vietato, nel periodo dal 15 Giugno al 20 Settembre 2023, in tutte: “*le aree boscate, agricole, arborate e /o cespugliate, orti, parchi e giardini pubblici e privati, ovvero, lungo le strade di competenza*” ricadenti nel territorio comunale:

1. la combustione di residui vegetali e forestali durante il periodo di grave pericolosità per incendio, dal 15 Giugno al 20 Settembre 2023 (art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 152/2006);
2. l’abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti anche nelle aree incolte dal 15 giugno al 20 settembre (art. 25 , c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
3. di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3 Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
4. di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4 Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
 - usare motori o fornelli che producano faville o brace;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - far brillare mine;
 - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio, come ad esempio: gettare fiammiferi o sigarette accese;
 - sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;
 - di accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli

Via Luigi Scotti n. 10 - 80072 Barano d'Ischia (Na)

Email sindaco@comunebarano.it PEC segreteria@sindaco@pec.comunebarano.it



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

pirotecnici a una distanza inferiore a 1 Km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con ordinanza del sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 2000, n.353 e ss.mm.ii.

PRECISA

che, durante il periodo di massima pericolosità è necessario:

- che i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade statali, provinciali e comunali che attraversano il territorio, provvedano alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- i proprietari, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree boscate, hanno l'obbligo di provvedere al decespugliamento laterale delle stesse, realizzando fasce protettive di larghezza almeno di 5 metri lungo tutto il perimetro dell'area di proprietà, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio possa propagarsi, attraverso il fondo, alle aree circostanti e/o confinanti;
- i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore ai 6 m, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
- i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate, uliveti e vigneti, aree verdi urbane incolte, aree verdi annessi agli edifici residenziali, nonché tutte le rispettive pertinenze, ovvero, i responsabili di cantieri edili e stradali, strutture turistiche, artigianali e commerciali con relative aree pertinenziali, hanno l'obbligo di provvedere all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendi verso aree limitrofe, strada e scarpate stradali;
- i proprietari e i conduttori di aree boscate e aree agricole devono, inoltre, provvedere a propria cura e spese a mettere in atto minime misure di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti soprattutto in interventi di pulizia (decespugliamento, taglio, rimozione rifiuti) di

Via Luigi Scotti n. 10 - 80072 Barano d'Ischia (Na)

Email sindaco@comunebarano.it PEC segreteria@sindaco@pec.comunebarano.it



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

vegetazione infestante, sterpaglie e cespugli, siepi, rami sporgenti che possano costituire veicolo di incendio ai fini della tutela della pubblica incolumità;

- il rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree - ricadenti nel territorio comunale - è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni elemento territoriale utile per la corretta localizzazione dell'evento.

Le violazioni ai divieti e prescrizioni previsti ai punti precedenti saranno punite a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, ovvero, dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge 353/2000, nonché degli artt. 449 e 650 del Codice Penale, dall'art 178 bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017 n°3.

Sono fatte salve, altresì, tutte le normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia e gli obblighi e divieti contenuti nell'art 75 del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 *"Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale"*..

DISPONE

che le Autorità locali a cui comunicare ogni elemento territoriale utile ad una corretta localizzazione di un fenomeno di incendio sono così individuate:

- Vigili del Fuoco n. telefono 115;
- Stazione Carabinieri Forestale di Casamicciola Terme n. telefono 081 3334800;
- Polizia Municipale di Barano d'Ischia n. telefono 081.906719.

Le Forze dell'ordine sono incaricate di vigilare sulla corretta esecuzione e stretta osservanza della presente Ordinanza, per quanto di rispettiva competenza e sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che delle leggi e regolamenti in materia di incendi boschivi e nelle campagne perseguendo i trasgressori nei termini di legge ed adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

RENDE NOTO

- che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Barano d'Ischia;

MANDA

Ai Responsabili dei servizi Comunali Ambiente, Manutenzione, Polizia Municipale, Protezione Civile, Patrimonio, Demanio, alla Prefettura di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, al



Comune di Barano d'Ischia

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

Comando Provinciale Arma dei Carabinieri del Comune di Barano d'Ischia; al Comando Provinciale Vigili del Fuoco; alla Tenenza della Guardia di Finanza del Comune di Ischia; Stazione Carabinieri Forestale di Casamicciola Terme;

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, alternativamente, al TAR competente o al Capo dello Stato, nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni.

Barano d'Ischia, 15 maggio 2023

IL SINDACO

Dott. Dionigi Gaudio



Via Luigi Scotti n. 10 - 80072 Barano d'Ischia (Na)

Email sindaco@comunebarano.it PEC segreteriasindaco@pec.comunebarano.it